

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1491	CHIOSTERGI	1499
Comunicazioni del Presidente:		SULLO	1499, 1502
PRESIDENTE	1492	DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1500, 1502
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1500, 1502
Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera in Argentina. (<i>Urgenza</i>). (1519)	1492	WALTER	1501
Proposta di legge (Seguito della discussione):		AMENDOLA GIORGIO	1501
LUPIS: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664)	1492	CORBINO	1502
PRESIDENTE	1492, 1493, 1494, 1495, 1497	Proposta di legge (Discussione e non approvazione):	
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1492, 1494, 1495, 1497	FANELLI: Estensione alle province di Frosinone e Latina dei benefici previsti dal regio decreto 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni. (410)	1503
AMENDOLA GIORGIO	1493, 1495	PRESIDENTE	1503
TUDISCO, <i>Relatore</i>	1494, 1495, 1497	ARCAINI, <i>Relatore</i>	1503
VICENTINI	1494	Votazione segreta:	
CHIOSTERGI	1496	PRESIDENTE	1503
LUPIS	1496		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
FANFANI, MARTINELLI e SULLO: miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola. (2026)	1497		
PRESIDENTE	1497, 1499, 1502, 1503		
ARCAINI, <i>Relatore</i>	1497, 1502		

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Palma e Mannironi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo all'ordine del giorno, per l'esame in sede legislativa, la proposta di legge del deputato Lupis: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina (1664), il cui esame è abbinato a quello del disegno di legge n. 1519, concernente identica materia, l'onorevole Lupis interviene, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento, alla seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (Urgenza). (1519), e della proposta di legge del deputato Lupis: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina e della proposta di legge del deputato Lupis: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina.

Ricordo che nella precedente seduta del 17 corrente fu approvato l'articolo 1 del disegno di legge e furono letti gli emendamenti presentati dal relatore onorevole Tudisco. Aggiungo che l'onorevole Amendola Giorgio si era riservato di presentare nella seduta odierna la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Se il Presidente e la Commissione permettono, desidererei, prima di proseguire nell'esame dei singoli articoli del disegno di legge, sviluppare brevemente alcune informazioni che sono state fornite nella seduta scorsa in modo sommario o presuntivo, e che credo possano essere utili ai fini di valutare *ex informata conscientia* il provvedimento.

I dati che ritengo doveroso sviluppare concernono le possibilità di impiego lavorativo in conseguenza dell'utilizzazione dei pesos. Noi abbiamo, ai sensi dell'articolo 1, approvato due voci:

1°) in via primaria, utilizzo dei pesos per finanziare il trasferimento e la sistemazione di lavoratori emigranti e delle famiglie dei lavoratori emigrati;

2°) in via subordinata, finanziamenti di carattere integrativo per imprese di colonizzazione idonee a trasferire adeguato numero

di lavoratori italiani da impiegare in prevalenza nelle aziende.

Nei confronti della prima voce il calcolo è meno insicuro, poiché, salvo finanziamenti a scopo di sistemazione, il computo dell'onere dei trasferimenti può essere fatto in base al prezzo di passaggio marittimo che risulta essere: per gli adulti di lire 126.000, per i ragazzi di lire 63.000, per i bambini di lire 31 mila 500.

Facendo l'ipotesi normale di una famiglia composta di quattro elementi, due adulti, un ragazzo ed un bambino; operando quindi la media fra le due voci ragazzo e bambino, ciò che porta ad un prezzo di passaggio in lire 47.000; e calcolando infine la media ponderata fra il prezzo di passaggio in lire 126 mila, per due unità, e il prezzo di passaggio in lire 47 mila, per altre due unità, arriviamo ad un prezzo unitario di lire 86.600.

Se da questo prezzo decurtiamo presumibilmente il 10 per cento che, in analogia con quanto è stato fatto per l'Australia, potrebbe essere accollato al partente, noi arriveremmo ad un prezzo medio unitario di passaggio pari a lire 78.000.

Centocinquanta milioni di pesos, al cambio medio effettivo di 30, danno quattro miliardi e mezzo di lire disponibili, i quali, divisi per il prezzo medio unitario di lire 78.000, consentirebbero lo spostamento di circa 57.000 unità: ossia, se vogliamo arrotondare la cifra, diremmo 50.000 unità.

Aggiungo che noi, come è doveroso, teniamo presente la possibile — anche se finora non definitiva — integrazione argentina, che noi chiederemo proprio in forza dell'approvazione del provvedimento. Il quale, quindi, si inserisce in un momento propizio nel corso dei negoziati attuali: anzi dovremmo dire che la discussione avanti al Parlamento è stata procrastinata proprio per farla coincidere con gli attuali negoziati che, in un certo senso, è stato possibile aprire in vista dell'esame della presente legge da parte del Parlamento italiano. Tenendo conto, quindi, della possibile integrazione argentina che il Governo ha chiesto, e su cui insistiamo, diremmo che se l'integrazione portasse un onere per il paese di immigrazione pari a quello del paese di emigrazione, come è avvenuto per l'Australia, il quantitativo potrebbe essere portato a centomila. Se l'integrazione fosse inferiore al 50 per cento, il quantitativo sarebbe invece aumentato solo in corrispondenza.

Giunti a questo punto, se volessimo poi fare un ragguaglio fra il costo medio d'impiego all'interno, tenendo conto della disponi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

bilità di ricchezza nazionale occorrente per l'occupazione di una unità lavorativa, calcolabile nel minimo annuale di lire 500.000 a testa, mentre il Ministero del tesoro e la stessa C.G.I.L. fanno un computo superiore, verremmo a realizzare oggi una forma di impiego che costerebbe poco più di un decimo, di quello interno, mentre è anch'essa produttiva, se si pensi al volume del trasferimento delle rimesse, oltre i vantaggi economici indiretti.

Dopo la prima voce, possiamo dire qualche parola sulla seconda, anche se più imprecisamente, poiché la valutazione del possibile utilizzo di famiglie di coloni italiani è subordinata all'investimento argentino che il nostro finanziamento è a sua volta destinato ad integrare. In mancanza di finanziamento o impiego argentino, non potremmo infatti destinare i nostri pesos.

Fatte queste premesse, posso dire, in via presuntiva, che sembra possibile calcolare l'impiego di circa mille famiglie coloniche, della composizione media di quattro unità, con una spesa complessiva sui 100 milioni di pesos, residuali dall'impiego previsto di 150 milioni a scopo di trasferimento e sistemazione.

È chiaro che, tenendo conto anche qui, anzi particolarmente qui, del necessario intervento argentino, che nella precedente voce è possibile e qui diventa necessario, tale cifra è sensibilmente aumentabile, con tutti i vantaggi che ne conseguono, agli effetti dell'istituzione di nuovi centri di richiamo per il nostro lavoro all'estero.

Fatte queste dichiarazioni, debbo aggiungere che il Governo, rinnovando l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio a chiusura del dibattito del bilancio del Ministero degli affari esteri alla Camera, ritiene sempre opportuna ed importante una discussione generale sui problemi dell'emigrazione, che vanno assumendo crescente rilievo dinanzi all'opinione pubblica, nazionale e internazionale. E ciò sia in sede di apposita mozione, sia in sede di discussione del prossimo disegno di legge per la riforma dei servizi dell'emigrazione e per l'istituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione, il cui testo, approvato dal comitato interministeriale degli esteri e del lavoro, sarà trasmesso all'esame del Consiglio dei Ministri per la presentazione al Parlamento.

In occasione del dibattito generale, si vaglierà lo stato attuale dei negoziati internazionali, la cui fase è un po' simboleggiata dalle discussioni della recente Conferenza di

Napoli. A proposito della quale sono in grado di dichiarare, in conformità con quanto ha detto ieri il Presidente del Consiglio al Senato, che la Conferenza non ha portato, né poteva portare, ad una approvazione piena e immediata del progetto dell'I.L.O., ma nel tempo stesso ha posto le premesse perché si possa a non lontana scadenza dar corpo ad un progetto, forse più limitato, ma per ciò stesso più concreto, con la partecipazione di tutti i paesi interessati, di immigrazione, di emigrazione e di terzi paesi.

AMENDOLA GIORGIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per avere fornito sollecitamente i chiarimenti richiesti e dichiaro che rinuncio alla richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea perché ritengo che la discussione in Assemblea non porterebbe ulteriori elementi al provvedimento. Quello che si poteva fare per migliorarlo sembra che sia stato fatto; ciò non significa, tuttavia, che io e i colleghi della mia parte politica voteremo a favore del provvedimento, ma ci riserviamo, a chiusura dell'esame degli articoli, di dire le ragioni per cui voteremo contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta del relatore onorevole Tudisco di aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo, che diverrà articolo 2, già letto nella precedente seduta e di cui do ora nuovamente lettura:

« La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1, sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

« Le eventuali differenze conseguenti a inadempiimento o causa di forza maggiore sono poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa derivante graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1952-53 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, che diverrà 3, il cui testo è del seguente tenore:

« I finanziamenti di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri e di quello per il commercio estero, a seguito di istruttoria tecnica com-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

piuta da parte dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.).

« Col decreto del Ministro del tesoro e occorrendo con decreti successivi, sono stabilite le condizioni dei finanziamenti ai quali si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modifiche e integrazioni ».

Come ho già accennato nella precedente seduta del 17 corrente, il relatore, onorevole Tudisco, ha presentato a questo articolo due emendamenti. Prego il relatore di voler illustrare gli emendamenti stessi.

TUDISCO, *Relatore*. Al primo comma di questo articolo, ho proposto di sopprimere le parole: « di concerto col Ministro per gli affari esteri e di quello per il commercio estero »; la ragione è semplice, perché questo comporterebbe un ritardo enorme nell'emanazione dei decreti e nella loro firma, mentre la nostra preoccupazione è che l'istruttoria degli atti abbia rapida esecuzione attraverso un solo decreto che sia emesso entro 30 giorni dalla data in cui l'I.L.O. lo ha trasmesso e perché, inoltre, questi due ministeri sono rappresentati nel comitato.

Bisogna, poi, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministero del tesoro, per effettuare le suddette operazioni, si avvale dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

« Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto ».

VICENTINI. Propongo l'aggiunta di un altro comma del seguente tenore:

« Il Ministero del tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione ed illustrante i fini sociali raggiunti ».

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, che, con gli emendamenti proposti dal relatore e dall'onorevole Vicentini, accolti dal Governo, viene ad essere del seguente tenore:

« I finanziamenti di cui all'articolo 1, sono autorizzati con decreto del Ministero del tesoro, a seguito di istruttoria tecnica compiuta

da parte dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.).

« Col decreto del Ministro del tesoro e occorrendo con decreti successivi, sono stabilite le condizioni dei finanziamenti ai quali si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modifiche e integrazioni ».

« Il Ministero del tesoro, per effettuare le suddette operazioni, si avvale dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

« Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto ».

« Il Ministero del tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del testo ministeriale che diverrà 4:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge che l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero ed in quanto occorra, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi ».

Ricordo che a questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « che l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, con le altre « con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) ».

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento testé letto, risulta del seguente tenore:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) ed in quanto occorra, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi ».

(È approvato).

Come è stato già comunicato nella precedente seduta del 17 corrente, il relatore, ono-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

revole Tudisco, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo da porre dopo l'articolo 4:

« Ai finanziamenti previsti dalla presente legge e da tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

« Per le controversie inerenti alle operazioni medesime, avanti a qualsiasi giurisdizione, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I. C. L. E.) si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ».

Io non so se ci sia una ragione specifica per devolvere la difesa di queste controversie soltanto all'Avvocatura generale dello Stato e non già alla sola Avvocatura dello Stato in genere. Forse si desidera una competenza specifica dell'Avvocatura di Roma.

Invito il relatore, onorevole Tudisco, ad illustrare l'articolo di cui ho dato lettura.

TUDISCO, *Relatore*. Il fine cui tende questo articolo è evidente e, per quanto concerne l'esatta osservazione del Presidente, concordo pienamente con lui. Lo spirito dell'articolo aggiuntivo è il seguente: si vuole impedire che l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), che in questo caso agisce per conto dello Stato, si costituisca un importante ufficio legale, con molti avvocati, che potrebbero portare a una spesa ingiustificata ».

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo all'osservazione fatta dall'onorevole Presidente per sostituire le parole « Avvocatura generale dello Stato », con le altre « Avvocatura dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo (che diverrà articolo 5) e che, con l'emendamento anzidetto, viene ad essere così formulato:

« Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

« Per le controversie inerenti alle operazioni medesime, avanti a qualsiasi giurisdizione, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, ultimo del testo di legge ministeriale (che diverrà articolo 6):

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Il relatore propone il seguente testo emendato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge, prego l'onorevole Amendola Giorgio di fare le annunciate sue dichiarazioni di voto sul disegno stesso.

AMENDOLA GIORGIO. Dichiaro che io e i colleghi della mia parte politica non siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge, e pertanto voteremo contro, per le seguenti ragioni.

1°) perché esso rientra nel quadro della politica migratoria seguita dal Governo, sulla quale abbiamo avanzato e avanziamo le più ampie riserve, politica attraverso la quale il Governo ha più volte manifestato di voler risolvere in gran parte il problema della disoccupazione che, secondo noi, non si risolve seguendo questa strada. Tale politica, secondo il nostro modo di vedere, porta ad un esodo di mano d'opera specializzata, determinando nel nostro paese un depauperamento di lavoratori specializzati;

2°) perché nei confronti della politica verso l'Argentina, ci sono evidentemente delle responsabilità da parte del Governo sulla situazione che, nel corso di questi ultimi due anni, ha portato sia al congelamento di questi pesos e alla sospensione dell'invio delle rimesse, e sia al disagio dei nostri emigranti che, a detta dell'onorevole Lupis, sarebbero desiderosi di rimpatriare;

3°) perché, infine, è stata esclusa la possibilità di finanziare il rimpatrio di coloro che lo desiderano e, che secondo noi, è un fatto negativo.

Abbiamo anche delle perplessità in merito ai chiarimenti datici dall'onorevole Sottosegretario Dominè; è stato detto che 50.000 unità potranno emigrare, ma troveranno tutto lavoro oppure no? Queste famiglie potranno essere sistemate materialmente? Noi sappiamo che spesso il trattamento salariale degli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

emigranti non è una gran cosa e non sappiamo se con gli scarsi guadagni essi saranno in grado di mantenere le proprie famiglie, fornirle di abitazione oppure se non andranno piuttosto incontro ad altri disagi.

Per queste ragioni, brevemente riassunte, dichiaro che noi non siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

CHIOSTERGI. Parlo per dichiarazione di voto, completando quanto ho già detto in proposito durante la discussione generale, dichiaro che anche io ho dei dubbi per ciò che riguarda l'esportazione di capitali per finanziare delle imprese quando in Italia abbiamo bisogno anche di minimi capitali per risolvere i problemi interni del nostro paese. Per queste ragioni, quando fui al Ministero per il commercio estero, mi opposi ad ogni esportazione di capitale italiano perché il nostro paese non era in condizione di poter finanziare lavori in altri paesi più ricchi del nostro.

Oggi, tuttavia, non si tratta solo di finanziare il lavoro di organizzazioni italiane all'estero; ma di rendere possibile un aiuto ai nostri connazionali che già sono ivi residenti e vivono divisi dalle proprie famiglie restate in patria, consentendo in tal modo la riunione di tali complessi familiari in modo da rendere più facile la vita a quei lavoratori.

Per le suesposte ragioni dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, anche perché si tratta di risolvere il problema attuale. Io non vado alla ricerca di responsabilità, non penso al passato, ma al presente, da uomo politico che si trova di fronte a una somma in pesos che perde ogni giorno valore e che invece può ora essere utilmente impiegata.

L'unica doglianza che debbo avanzare è la seguente: nel disegno di legge non c'è nessun accenno alla garanzia perché siano restituiti non i pesos svalutati ancor più di quello che non siano oggi svalutati, ma il valore in lire da parte dell'ente finanziato con questa legge.

LUPIS. Parlo anch'io per dichiarazione di voto.

Sono spiacente di non aver potuto partecipare alle riunioni della Commissione e chiedo scusa ai colleghi. Sono dovuto andare in Sicilia in conseguenza del recente nubifragio.

Non ho potuto prendere visione di come gli articoli siano stati in definitiva approvati. Ho visto, però, che è stata trasformata la lettera a) dell'articolo 1 nel senso che non si parla solo delle famiglie degli emigranti, ma anche di quelle degli emigrati. Con questa modifica, quindi, si può dire che la mia pro-

posta di legge sia stata assorbita dal disegno di legge ora esaminato per quanto abbia la preoccupazione di non sapere quale somma sarà destinata alle famiglie degli emigrati e quale alle famiglie degli emigranti.

Ho constatato un'opposizione costante a questa mia proposta di legge che poi, onorevole Sottosegretario Dominedò, non era che una pressione che io desideravo esercitare sul Governo, perché quando si fanno delle promesse agli emigrati all'estero bisogna trovare la maniera di realizzarle, tanto più che in questo caso avevamo i denari *in loco*.

Ricordo, a questo proposito, che ci fu una intervista dell'onorevole Sottosegretario Dominedò e una dichiarazione del Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, che prendeva tutta una pagina di un giornale italiano di Buenos Ayres, nella quale, nel 1949, il Governo prendeva l'impegno categorico di venire incontro alle richieste della comunità italiana di Buenos Ayres fatte pervenire a Roma, attraverso un *referendum* indetto dal giornale, e consegnate al Presidente del Consiglio dal rappresentante in Roma del quotidiano bo-nearense.

Ho visto, invece, che c'è stata un'ostinatezza preconcepita ad includere anche le famiglie degli emigrati, ciò che rappresenta la parte più tragica dell'emigrazione e mi meraviglio che la maggioranza democristiana non si dolga di questo fatto. Vorrei leggervi l'intervento che fece un nostro collega in sede di discussione della legge per l'emigrazione in Australia. Egli si preoccupava esclusivamente di non lasciare le famiglie divise, perché giustamente faceva osservare che quando l'emigrante è diviso dalla famiglia per un certo numero di anni, finisce, molte volte, per costituirsi un'altra famiglia all'estero abbandonando qui moglie e bambini. Per me questo è uno dei compiti più importanti, perché prima di mandare altri emigranti all'estero penso sia nostro compito essenziale sistemare quelli già emigrati. Tutta l'euforia dell'onorevole Sottosegretario Dominedò sull'Australia penso sia ingiustificata, perché abbiamo letto quello che è avvenuto: ossia discriminazioni ed esclusioni e solo molto tempo dopo, la disposizione di legge è stata modificata. Io chiedo che quando il Governo si preoccupa di modificare le disposizioni di legge (ricordo una interruzione in Assemblea dell'onorevole Sottosegretario Dominedò) si accerti che queste vengano rispettate, perché la informo onorevole Sottosegretario che ancora oggi gli Uffici provinciali del lavoro non hanno modificato la disposizione che concerne l'emigra-

zione in tale paese e accettano domande di emigrazione per l'Australia solo se presentate da celibi.

Per quello che riguarda il complesso del disegno di legge dichiaro che non sono favorevole ad esso essendo i miei propositi ben noti all'Ufficio dell'emigrazione. Ho dichiarato e dichiaro anche ora che questo indirizzo nuovo della nostra emigrazione non mi convince. Il Governo aveva solennemente promesso che noi avremmo fatto questa discussione in una riunione congiunta di due Commissioni per discutere questo nuovo problema, perché quando si cambia indirizzo in una politica che si persegue da 70 o 80 anni, esiste un Parlamento in cui la questione debba essere discussa senza affidarla esclusivamente ad esperti che possono anche prendere decisioni errate. Per questi motivi, come protesta per questo indirizzo nuovo dell'emigrazione e della forma di colonizzazione, dichiaro di essere contrario al presente disegno di legge.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo dichiarare che le ipotesi previste nella proposta di legge Lupis, dallo stesso presentatore considerate ora assorbite nel disegno di legge di cui si sono approvati i singoli articoli, sono state fin dall'inizio, con tutta comprensione, approvate dal Governo, onde i finanziamenti a scopo di trasferimento e sistemazione comprendessero anche le famiglie degli emigrati. Se, per errore di stampa, nel primo testo era scritto emigranti in luogo di emigrati, sta la mia dichiarazione pubblica ad attestare il pieno accoglimento della proposta, in coerenza alle dichiarazioni fatte da tempo alle nostre collettività all'estero ed in conformità di un'esigenza morale, che crediamo di sentire profondamente, quale quella della ricostituzione del nucleo familiare *in loco*.

Allargando il tema dall'Argentina alla Australia, l'onorevole Lupis ha, inoltre, fatto riferimento ad una mia interruzione, a proposito della quale penso che essa non fosse semplicemente euforica, ma soprattutto obiettiva. Il problema è di grande delicatezza, e dichiaro che il Governo italiano intende far fede al testo e allo spirito del piano di esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita con l'Australia, nel corpo del quale, se è vero che i celibi sono previsti alla lettera a) dell'articolo 6, è altrettanto vero che nelle successive lettere sono però previsti i capi famiglia, i coniugati ad un certo limite d'età, e così via. E per ciò che noi abbiamo comunicato ai nostri Uffici provinciali del lavoro che

il nostro criterio interno, alla stregua del testo dell'accordo, è che debbano essere contemplate anche le altre categorie: e ciò pur tenendo presente che, secondo l'ultimo comma dell'articolo 6, il Governo australiano ha, in una prima fase, il potere di « limitare » l'afflusso degli altri soggetti non celibi. È evidente che la questione involge il consenso dell'altra parte, dal momento che sul piano internazionale non si può prescindere dal concorso di due volontà, in fase di conclusione e di esecuzione.

Per quanto riguarda l'ultimo punto delle osservazioni dell'onorevole Lupis, confermo che il Governo è pronto ad aderire ad una discussione generale sul problema dell'emigrazione.

TUDISCO, *Relatore*. Assicuro l'onorevole Lupis che tutta la nostra discussione ha dimostrato che la prima preoccupazione di questo disegno di legge è stata quella di riunire le famiglie agli emigrati, perché è assurdo che continuino a stare le braccia in Argentina e gli stomaci in Italia, con la conseguenza che restano vuoti gli stomaci e deboli le braccia. Questo è, secondo me, il vero scopo del disegno di legge; tutte le altre possibilità seguono in ordine di importanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Lupis ha ora affermato, in occasione della sua precedente dichiarazione che, essendo stata assorbita la materia, oggetto della sua proposta di legge dal disegno di legge adesso discusso, intende ritirare detta sua proposta. Invito pertanto, l'onorevole Lupis a presentare alla Presidenza della Camera una dichiarazione in tal senso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Fanfani, Martinelli e Sullo: Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola. (2026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Fanfani, Martinelli e Sullo: Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a riferire su questa proposta di legge.

ARCAINI, *Relatore*. Sul principio che ha mosso i proponenti a presentare questa proposta di legge, la Commissione si è già trovata concorde allorquando ha discusso tale proposta in sede referente il 13 luglio 1951. Essa mira a migliorare il trattamento riservato ai lavoratori disoccupati che volontaria-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

mente si iscrivono e sono ammessi ai cantieri-scuola. Però, essendo gli aumenti proposti nella misura delle indennità giornaliera non vengono coperti da un corrispondente aumento del fondo previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, i proponenti stessi e la Commissione hanno sentito la preoccupazione che non si fosse determinata, per effetto dei miglioramenti, la riduzione dell'utilizzazione del maggior numero di cantieri e, quindi, la riduzione del numero dei disoccupati che possono trovare lavoro volontario negli stessi cantieri-scuola. Tale preoccupazione limita le possibilità di aumento del trattamento ai lavoratori e i proponenti hanno creduto di trovare una parziale copertura attraverso l'abolizione del premio di rendimento che l'articolo 61 della ricordata legge 29 aprile 1949, n. 264, determinava nella misura di lire tremila per trimestre. D'accordo con l'allora Sottosegretario di Stato per il lavoro, ora ministro, onorevole Rubiniacci, i proponenti convennero, consenziente la nostra Commissione, in sede referente, di proporre un testo emendato dell'articolo 61 della citata legge n. 264, per effetto del quale si stabiliva che l'indennità base fosse portata a 400 lire, aumentata del sussidio di lire 200 al giorno per i celibi e di lire 260 per i lavoratori coniugati con un figlio a carico.

Successivamente — ed io ne ho avuto notizia questa mattina — fra i proponenti della proposta di legge ed il Ministro del lavoro, si sarebbe venuti ad un'ulteriore elaborazione dell'emendamento. Preoccupati di non eliminare il premio di rendimento e di adeguarlo anzi ad un criterio di maggior proporzionalità ed equità, senza aumentare nelle misure previste dalla proposta di legge originaria l'indennità base ai lavoratori, oggi si vorrebbe che l'indennità, anziché a 400 lire, fosse portata a lire 300. In aggiunta a questa indennità giornaliera dovrebbe essere corrisposta una indennità di 200 lire per i lavoratori disoccupati che non godano del sussidio di disoccupazione e che siano celibi; inoltre, questa indennità dovrebbe essere portata a lire 260 per i lavoratori coniugati, aumentata di lire 60 per ogni figlio a carico.

Inoltre, si vorrebbe conservare il premio di rendimento raggugiandolo, non nella misura di lire 3000 per trimestre (perché i lavoratori che partecipano ad un cantiere che occupa gli operai per un periodo inferiore al trimestre non percepirebbero alcuna indennità premio, e quelli che fossero occupati per un periodo superiore a tre mesi, ma inferiore a sei, percepirebbero l'indennità-premio rela-

tiva ad un solo trimestre) ma nella misura di lire mille mensili, in maniera che anche i lavoratori che partecipano ad un cantiere-scuola che ha la durata inferiore a tre mesi abbiano proporzionalmente il premio.

Esprimo parere favorevole alla modificazione che viene proposta in questa sede da parte dei presentatori, dei quali sono modesto espositore, e che mi risulta sarebbe stata accolta anche dal Ministro del lavoro. In altre parole noi verremmo ad aumentare per effetto di questa proposta di legge, rispetto al trattamento fin qui goduto dai lavoratori volontari dei cantieri-scuola, il trattamento ai lavoratori, che hanno persone a carico, in ragione di lire 60 a persona, verrebbe conservato il premio di rendimento che si ragguaglia in circa 50 lire giornaliera per ogni lavoratore, in maniera che il miglioramento sarebbe sensibile per i lavoratori che hanno famiglia, mentre la possibilità di attuare un maggior numero possibile di cantieri-scuola non verrebbe frustrata per effetto del miglior trattamento accordato a quelli che hanno la possibilità di lavorare. Leggo l'articolo unico della nuova proposta di legge, sostitutiva di quella originaria, che i proponenti hanno ora presentato sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il cui testo risulta emendato nel senso da me precedentemente illustrato rispetto a quello sottoposto al nostro esame nella seduta in sede referente del 13 luglio scorso:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliera.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliera ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'articolo 35 della presente legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliero.

Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo nuovo testo.

CHIOSTERGI. Limito il mio intervento a due sole osservazioni:

1^a) ho il dubbio che si tenti di finanziare questi aumenti, che sono doverosi, attraverso una riduzione del numero dei cantieri. Non è spiegabile, diversamente, come si possa aumentare il compenso ai lavoratori che prendono parte a questi cantieri-scuola, senza che sia previsto un adeguato aumento dei fondi. Quindi, non vorrei che al miglioramento del trattamento ai lavoratori corrispondesse una riduzione dei cantieri-scuola;

2^a) ritengo che sarebbe opportuno non complicare le cose dal punto di vista burocratico, perché tutta l'azione di controllo, di contabilità che di solito si esercita in questi campi porta come conseguenza ad una maggiore spesa.

Per questi motivi non sono ancora convinto che la proposta di legge in esame sia stata perfezionata in modo tale da darci ogni tranquillità nel senso che, aumentando i compensi ai partecipanti ai cantieri-scuola, noi facciamo un'opera tale da essere utile a questi lavoratori e agli altri disoccupati.

SULLO. La proposta di legge parte da una premessa di fatto, cioè dalla necessità di tener conto dell'aumento verificatosi nel costo della vita anche nelle retribuzioni degli operai disoccupati addetti ai cantieri-scuola. In un primo momento, la Commissione espresse parere favorevole all'unanimità, in sede referente, all'accoglimento della proposta di legge. Senonché, in un secondo momento, principalmente da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si è fatto notare che un aumento notevole delle retribuzioni avrebbe portato ad una riduzione del numero dei cantieri-scuola perché, evidentemente, vi è un dato fisso, costituito dal finanziamento che viene fatto su scala globale per i cantieri di lavoro. Successivamente alla nostra pro-

posta, però, il Consiglio dei Ministri ha proposto, e i due rami del Parlamento mi pare abbiano approvato, un aumento di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario in corso, del Fondo di cui all'articolo 62 della legge n. 264 del 1949, allo scopo non solo di incrementare il numero dei cantieri-scuola, ma di assicurare una certa copertura per l'aumento degli assegni agli addetti ai cantieri stessi.

Pertanto, dopo avere studiato attentamente la questione, i proponenti — e lo dichiaro anche a nome degli altri due colleghi — hanno ritenuto di non insistere per quanto riguarda l'aumento per i celibi. Cioè, si è detto di lasciar fissa la quota stabilita per i celibi, escogitando una forma quasi di assegno di famiglia per i coniugati, perché si è ritenuto che corrispondere 600 lire tanto al coniugato con prole che all'ammogliato senza figli sarebbe stata una ingiustizia. Quindi, con l'articolo unico che sottoponiamo alla vostra approvazione, in sostanza si propone di lasciare immutato in lire 500 il compenso stabilito per i celibi dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, di lasciare immutata la quota di lire 600 per i coniugati, corrispondendo ai capi famiglia 60 lire per ogni persona a carico.

Per il premio di rendimento abbiamo concordato con l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza sociale una forma che garantisca una certa perequazione. All'inizio si supposeva che i cantieri-scuola avessero la durata di un anno, o 9 o 6 mesi, per cui era stato preso il trimestre come unità di misura. Senonché, all'atto pratico, molti cantieri-scuola hanno avuto la durata di soli due mesi, altri di 4, altri ancora di 5, per cui beneficiavano del premio di rendimento solo quei lavoratori che avessero compiuto tre mesi di lavoro, mentre le frazioni del trimestre venivano trascurate. Inoltre, era sufficiente l'assenza dal lavoro anche di soli cinque giorni per ragioni di salute, perché l'indennità non venisse corrisposta. Tutto ciò non era giusto, ed allora è stato proposto un premio di rendimento mensile di lire mille, da corrispondere, a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in maniera da creare una certa perequazione che renda tranquille le nostre coscienze.

Queste sono le ragioni che i proponenti fanno presenti a giustificazione dell'articolo unico che è stato concordato con il relatore e con il Governo. Poiché sappiamo che anche altri settori della Camera hanno insistito, riteniamo che questa proposta di legge sarà approvata all'unanimità, consentendo di creare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

una perequazione nelle retribuzioni dei lavoratori addetti ai cantieri-scuola.

DEL BO', *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Se mi è consentito, vorrei intrattenere la Commissione sull'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dalla sua primitiva formulazione all'emendamento concordato fra i proponenti, il relatore ed il Ministero del lavoro.

Fino a oggi il regolamento economico dei lavoratori disoccupati addetti ai cantieri-scuola era regolato dalla legge 29 aprile 1949, numero 264, che all'articolo 61 stabiliva lire 300 giornaliera (oltre al sussidio di disoccupazione per i lavoratori che avevano diritto a questa forma di assistenza: in totale 500 lire) per i lavoratori celibi che non usufruivano del sussidio di disoccupazione.

La proposta di legge parte dal nuovo intento di migliorare il trattamento economico portandolo complessivamente a lire 800 per i lavoratori capi famiglia e a lire 600 per i lavoratori celibi, che attualmente percepiscono 500 lire. Originariamente la proposta di legge aboliva il premio di rendimento di lire 3000 trimestrali.

Da un esame fatto, appariva che la proposta di legge, nella sua formulazione originaria, risultava troppo onerosa e, soprattutto, portava a questa conseguenza: che si sarebbe ridotto il numero dei lavoratori assistiti.

Da calcoli approssimativi che sono stati fatti in base alla legge vigente si possono assistere, con lire un miliardo di spesa, 19.000 lavoratori per tre mesi, mentre con la proposta di legge originaria se ne sarebbero potuti assistere soltanto 14.000 il che, tenendo presente la situazione purtroppo triste della disoccupazione nel nostro paese e la necessità di assistere i disoccupati, tale proposta originaria non era consigliabile di accogliere perché ci avrebbe costretto a ridurre il numero dei cantieri.

D'altra parte, è vero che il trattamento economico degli assistiti dei cantieri-scuola non è florido, ma bisogna tener presente che esso non ha il carattere di una retribuzione vera e propria, ma quello di assegno familiare. E purtroppo abbiamo dovuto fare questo triste ragionamento: che, qualora fosse stata accettata la proposta originaria, in alcune zone di montagna e in Italia meridionale, saremmo venuti a dare ai lavoratori assistiti una somma maggiore di quella percepita dai lavoratori normalmente occupati.

Per tutti questi motivi il Ministero del lavoro ha fatto presente ai proponenti e al relatore, l'impossibilità di accedere alla formula-

zione dell'originaria proposta, anche perché il Ministero del tesoro aveva espresso parere contrario.

Il Ministero del lavoro non di meno, si è preoccupato di andare incontro alle esigenze dei lavoratori assistiti dei cantieri-scuola ed ha proposto un emendamento che è stato illustrato dal relatore e da uno dei proponenti. In base ad esso i lavoratori riceveranno, oltre alla retribuzione base, un assegno di lire 200, se disoccupati e di lire 60 per ogni familiare a carico.

Debbo aggiungere — e mi pare che questo non sia stato fatto rilevare né dal proponente né dal relatore — che attraverso queste disposizioni noi avremmo potuto mettere il coniugato, senza figli o con figli, in una situazione di inferiorità rispetto al trattamento sino ad oggi goduto. Per eliminare questo pericolo, abbiamo stabilito che, indipendentemente dal numero dei familiari a carico, sia assicurato ai lavoratori coniugati un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliera.

Aumentando di dieci miliardi il fondo, come è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, noi possiamo occupare, per la durata di tre mesi, 326 mila operai. Per quanto riguarda il premio di rendimento, è stata una iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale quella di chiedere ai proponenti e al relatore di mantenerlo in vita, perché altrimenti i lavoratori che non percepiscono il sussidio di disoccupazione si sarebbero venuti a trovare in una situazione economica peggiore. È vero che la legge 29 aprile 1949, n. 264, non stabilisce il diritto del premio trimestrale di lire 3000 ai lavoratori che usufruiscono del sussidio di disoccupazione, ma è anche vero che questo assegno viene concesso ugualmente. Ci siamo preoccupati, quindi, che nessun lavoratore fosse venuto a trovarsi in una situazione peggiore, per cui proponenti e relatore hanno aderito alla nostra richiesta di mantenere in vita il premio trimestrale di rendimento.

Per quanto riguarda la proposta degli onorevoli Arcaini e Sullo di frazionare mensilmente il premio, il Ministero del lavoro fa rilevare che ciò comporta un aumento di oneri, per quanto lieve, ma non sarebbe contrario ad accogliere la proposta della Commissione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come rappresentante del Ministero del tesoro debbo dichiarare che la proposta di legge non può essere assecondata per una ragione di principio che è stata accennata dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la pre-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

videnza sociale. Infatti, la retribuzione corrisposta ai lavoratori disoccupati impiegati volontariamente nei cantieri-scuola, ha carattere di assegno alimentare e come tale la misura fissata dalla legge 24 aprile 1949, n. 264, può considerarsi adeguata.

Inoltre, nella relazione che precedeva la proposta di legge, si assumeva che il maggiore onere finanziario sarebbe stato coperto dalla soppressione del premio di rendimento. Da calcoli fatti, è risultato che ciò avrebbe consentito un aumento di 30 lire dell'indennità giornaliera e non l'aumento previsto dalla proposta di legge, di modo che questo compenso non avrebbe potuto avere luogo. Oggi, poi, sento dire che, secondo l'ultimo emendamento, il premio di rendimento verrebbe mantenuto, per cui questa fonte si sarebbe inaridita.

La questione di principio, tuttavia, varrebbe poco, se non sentissi il dovere di richiamare i colleghi ad una considerazione realistica, al dubbio, cioè, espresso dall'onorevole Chiostergi, che il miglioramento delle condizioni dei lavoratori disoccupati addetti ai cantieri-scuola possa portare ad una diminuzione del numero dei cantieri stessi, e, quindi, del numero degli assistiti. E questo non è un dubbio, è una realtà, perché qualunque sia lo stanziamento, oggi 10 miliardi, domani 20, in seguito 30, noi potremo assistere un sempre maggior numero di lavoratori solo se si mantengono ferme le condizioni di beneficio oggi stabilite dalla legislazione.

Questa è la considerazione realistica sulla quale richiamo particolarmente l'attenzione degli onorevoli componenti della Commissione.

WALTER. Dichiaro di essere d'accordo sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame.

Bisogna tener presente che i cantieri-scuola non sono situati nel centro dei paesi, ma ubicati lontano dagli abitati, per cui questi lavoratori sono costretti a spendere anche 150 lire al giorno per recarsi sul posto e tornare alle proprie case. Malgrado le riduzioni che qualche società automobilistica ha concesso, delle quali beneficiano, per esempio, i lavoratori di Schio, la spesa si aggira sempre intorno alle 140 lire quotidiane, che deve essere detratta dalla retribuzione. Inoltre, in questi cantieri non si procede solo alla messa a dimora di piante, ma si costruiscono anche muri, sbarramenti a difesa delle acque che, precipitando a valle, travolgono le piante che sono un patrimonio dello Stato, il quale per-

tanto va salvaguardato. Il lavoro degli operai, poi, presenta anche notevoli disagi, perché spesso debbono farsi legare a delle corde per calarsi nei precipizi trasportando sassi pesanti necessari per la costruzione dei muri, e tutto ciò per 350 lire al giorno. Si può dire che non ci sia nessuno, oggi, che prenda il premio trimestrale di lire 3000, perché difficilmente si resiste per tre mesi ad un lavoro di questo genere.

Noi, quindi, siamo favorevoli a questa proposta di legge e, se un rilievo dobbiamo fare, è quello di denunciare l'esiguità dei miglioramenti concessi, per cui proponiamo che l'aumento sia dato a tutti indistintamente i lavoratori, capi famiglia e non capi famiglia, celibi e non celibi, sperando che sia presto riveduto questo stato di cose perché non è possibile che i cantieri-scuola vadano avanti nelle condizioni attuali, tanto più che ne abbiamo assoluto bisogno per procedere ai necessari lavori di rimboschimento.

AMENDOLA GIORGIO. Abbiamo assistito oggi ad una manifestazione senza precedenti: mentre da un lato l'onorevole Sullo e, soprattutto, il Sottosegretario di Stato per il lavoro, onorevole Del Bò, interpretando ufficialmente il pensiero del Ministro, onorevole Rubinacci, hanno espresso parere favorevole nei confronti di questa proposta di legge, dall'altro il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini, si è pronunciato contro la proposta stessa. Voglio ricordare, comunque, che la Commissione, in sede referente, approvò la proposta di legge Fanfani, Martinelli e Sullo nel testo da essi modificato.

Noi, pertanto, non ci opponiamo a questa proposta di legge, ma siamo rammaricati per gli emendamenti proposti i quali rappresentano una marcia indietro per quanto riguarda i celibi. Conveniamo che questi cantieri sono di addestramento per modo di dire, perché vi si trovano operai qualificati, licenziati dalle fabbriche, che in questi cantieri-scuola stanno procedendo, quando sono seri — perché bisogna controllarli, in quanto spesso vengono affidati ad enti, istituzioni religiose che non hanno l'attrezzatura tecnica e la competenza necessaria per farli funzionare a dovere — all'esecuzione di opere di carattere pubblico. Quindi questi allievi, per così dire, spesso con i capelli bianchi, fanno la loro giornata come gli operai che lavorano presso ditte appaltatrici di lavori pubblici, con una sperequazione, però, di trattamento che non ha bisogno di essere illustrata. Non ci sembra giusto, quindi, che per i celibi sia mantenuta la retribuzione di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

500 lire giornaliere, quando si è riconosciuto un aumento nel costo della vita.

Per quanto riguarda i coniugati, perché l'ente gestore, ossia il Governo, non corrisponde loro gli assegni familiari pagando anche i contributi previdenziali? Si ovvierebbe in questa maniera ad un'altra grave sperequazione lamentata dai disoccupati, per i quali il tempo trascorso presso i cantieri-scuola non vale ai fini della pensione, perché non vengono apposte le necessarie marche sui libretti della previdenza, né vale ai fini di una disgrazia che possa capitare, perché non hanno assicurazione infortuni, assicurazione malattie e, una volta licenziati, non usufruiscono nemmeno di quei due o tre mesi di indennità di disoccupazione di cui godono gli altri operai, perché non sono stati posti nelle liste dei disoccupati.

Sottopongo, pertanto, queste considerazioni all'attenzione dei proponenti e dichiaro, in via subordinata, di essere favorevole a questa proposta di legge che porta un piccolo beneficio, sia pure ad una parte limitata di questi lavoratori.

CORBINO. Debbo rilevare la situazione strana nella quale ci veniamo a trovare. La proposta di legge porta, fra i suoi proponenti, il nome di un nostro collega oggi Ministro; contemporaneamente il rappresentante del Ministro per il tesoro dichiara che non può approvare la proposta di legge. Non è possibile, allora, rinviare la discussione alla prossima seduta e pregare i proponenti e il Ministro per il tesoro di mettersi d'accordo? Ritengo che noi non possiamo deliberare di fronte all'atteggiamento perfettamente contraddittorio di due rappresentanti del Governo.

PRESIDENTE. Comprendo il contenuto della sua osservazione, onorevole Corbino, ma qui si tratta solo di un divario sul terreno tecnico della copertura. Sostanzialmente, per quanto riguarda il merito, l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha dichiarato che non aveva osservazioni da fare e poiché c'è una contrazione nel numero dei cantieri-scuola e degli allievi di questi cantieri, non ci sarebbe maggiore onere.

Desidererei su questo punto che la Commissione ricevesse qualche chiarimento dal relatore.

ARCAINI, *Relatore*. L'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, specifica i contributi che alimentano il fondo destinato ai cantieri-scuola. È evidente che il miglioramento del trattamento concordato tra relatore, e proponenti e accettato dal Ministro del lavoro porta

ad una maggiore spesa che viene compensata da una riduzione del numero dei cantieri-scuola e degli assistiti. La preoccupazione di non ridurre il numero degli assistiti in modo eccessivo, ha portato a ridurre l'entità della proposta primitiva dei proponenti, in modo da contenere l'aumento in un miglioramento destinato soltanto ai lavoratori con famiglia, i quali, pertanto, verrebbero a prendere 60 lire per ogni persona a carico. Tutta questa è la maggiore spesa che si verrebbe ad incontrare per il funzionamento dei cantieri.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiarita, dal relatore, la situazione, stabilito che la proposta di legge non comporta un maggiore onere, l'opposizione del Ministro per il tesoro non ha più ragion d'essere. Le mie osservazioni, quindi, debbono essere interpretate in questo senso: un invito alla Commissione a considerare le conseguenze della proposta di legge, cioè se, dal punto di vista sociale, sia opportuno aumentare il trattamento economico a quelli che già godono di un beneficio, e lasciare diseredati coloro che a quel beneficio potrebbero aspirare.

DEL BO', *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo prima di tutto la mia soddisfazione all'onorevole Walter per la dichiarazione di voto favorevole alla proposta di legge che, in un primo tempo, aveva sollevato l'opposizione del suo partito.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Corbino, dichiaro che il parere contrario del Ministro per il tesoro si riferiva alla formulazione originaria della proposta di legge Fanfani, Martinelli e Sullo. Noi ci siamo resi conto delle preoccupazioni d'indole sociale di cui alcuni nostri colleghi si erano resi portavoce in questa Commissione, ed allora abbiamo cercato, con questo emendamento sostitutivo, di contemperare i due opposti concetti, facendo in maniera che i cantieri-scuola, pur essendo in numero più possibile elevato, assicurino ai lavoratori assistiti una sufficiente retribuzione. Naturalmente, non potendo andare al di là delle possibilità del bilancio, dobbiamo fatalmente arrivare a una diminuzione del numero dei cantieri-scuola. Questa diminuzione, tuttavia, è compensata dal fatto che per quest'anno avremo la possibilità di poter usufruire di una somma più elevata.

SULLO. Voglio aggiungere che il problema che oggi viene risolto è un problema di perequazione per coloro che hanno un carico di famiglia. In questa maniera si viene a

creare indirettamente il corrispettivo degli assegni familiari, a proposito dei quali debbo dire che, almeno per ora, non è possibile accettare la proposta dell'onorevole Amendola perché non si tratta di retribuzioni, ma di sussidi. Se si accedesse alla tesi dell'onorevole Amendola (Giorgio, bisognerebbe considerare lo Stato come datore di lavoro e, conseguentemente, considerare la voce assegni familiari e pagare i relativi contributi. I contributi della previdenza sociale, come è noto, rappresentano il 40 o il 45 per cento della retribuzione, ossia circa 250 lire per ogni lavoratore, il che rappresenta un onere molto più forte di quello che lo Stato dovrà sopportare con il sistema che abbiamo usato. Contentiamoci, per ora, di fare queste correzioni, cioè che le persone che hanno un carico di famiglia vedano aumentate le loro entrate e che il premio di rendimento sia dato mensilmente, in maniera che coloro che lavorassero, per esempio, 5 mesi, abbiano 5 mila e non 3 mila lire come se avessero lavorato per un trimestre.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Fanelli: Estensione alle provincie di Frosinone e Latina dei benefici previsti dal regio decreto 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni. (410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Fanelli: Estensione alle provincie di Frosinone e Latina dei benefici previsti dal regio decreto 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.

ARCAINI, Relatore. Ci siamo occupati nella seduta in sede referente del 12 ottobre 1951 di questa proposta di legge ed io proposi che la Commissione esprimesse parere contrario.

La Commissione stessa ha richiesto, nella seduta sopra indicata, di deferire tale proposta alla sede legislativa. Confermo, pertanto, il mio parere contrario e propongo il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di par-

lare, la dichiaro chiusa. Pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

Pertanto la proposta di legge in esame s'intende respinta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (1519):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

FANFANI, MARTINELLI e SULLO: « Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola » (2026):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Castelli Avolio, Cavalieri, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Massola, Petrilli, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudiisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Sono in congedo:

De Palma e Mannironi

La seduta termina alle 10,30.